

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

XVIII Legislatura

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati, con il presente documento, intende fornire il proprio contributo nel dibattito avviato in relazione al disegno di legge n. S.755 per “modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito”.

L’esigenza di garantire l’effettività del credito, particolarmente sentita dai cittadini nell’attuale momento storico, merita sicuramente di essere soddisfatta, con strumenti che siano però in linea con i principi costituzionali, di diritto europeo e internazionale.

In tal senso sembrano tendere gli articoli che andrebbero introdotti dalla riforma ma che devono soddisfare la suddetta esigenza nel rispetto dei canoni processuali esistenti.

Con riferimento all’articolo 656-bis cpc non si comprende il motivo per il quale l’atto d’ingiunzione emesso dall’avvocato preveda un termine di 20 giorni per l’opposizione, a fronte dei 40 previsti per il DI. Il dubbio maggiore sorge sulla tempistica ipotizzata, che rischia di ridurre i tempi per predisporre un’adeguata difesa nel caso in cui sia necessario procedere con l’opposizione.

Si propone di sostituire la parola venti con quella quaranta.

Si propone altresì di emendare il testo aggiungendo, ai fini dei requisiti per l’emissione dell’atto di ingiunzione, la condizione che l’avvocato non sia stato soggetto a sanzioni di natura disciplinare. A tal fine si suggerisce, quale parametro, quello previsto ai sensi dell’art. 7 della L. 53/1994 per l’ottenimento dell’autorizzazione della notifica degli atti in proprio.

Il suddetto articolo prevede che tale autorizzazione potrà essere concessa “esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione“, e che la stessa “dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge”.

Sempre con riferimento all’articolo 656-bis cpc, al punto c) si fa riferimento alle tariffe per i compensi dei professionisti laddove oggi non esistono più tariffe obbligatorie, eliminate dalle c.d. lenzuolate di Bersani, ed andrebbe invece fatto riferimento a parametri o tariffari previsti per la categoria professionale da legge o decreto ministeriale.

All’articolo 656-ter è invece prevista una responsabilità civile e disciplinare a carico dell’avvocato nella verifica dei requisiti previsti dall’articolo precedente. Va al riguardo specificato che l’attuale sistema disciplinare degli avvocati è previsto dal Codice deontologico forense che tipizza tutte le sanzioni in ordine alle condotte in violazione delle norme deontiche, il che presuppone un necessario coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense per gli emendamenti del codice deontologico richiesti.

Sempre nel medesimo articolo si fa riferimento alla possibilità di notifica dell’atto tramite pec o “attraverso la notifica a mezzo posta”. Tale dicitura non fa comprendere se quella a mezzo posta necessiti dell’intercessione degli UU.GG. o se possa avvenire tramite diretto utilizzo, da parte del

legale, delle poste private e pubbliche. In mancanza di ulteriori specifiche, il testo attuale sembra propendere verso questa seconda interpretazione meno garantista.

All'articolo 656-quater viene individuata la competenza per valore, ma non quella territoriale del giudice dell'opposizione che, in mancanza di un ricorso giudiziario, utile anche a radicare la competenza, deve essere specificata, trattandosi, sostanzialmente, del deposito del primo atto giudiziario dell'intero procedimento.

Si propone di inserire le parole "e per territorio secondo le norme del presente codice".

Per quanto concerne l'articolo 656-quinquies, il testo del ddl prevede il rigetto delle opposizioni non fondate su prova scritta o di pronta soluzione. Tale impostazione sembrerebbe ipotizzare quale unica possibilità di opposizione quella fondata su prova scritta, mentre nella prassi spesso accade che l'opposizione – pur fondata – necessiti di attività istruttoria (ad es. audizione di un teste o espletamento di CTU). Spesso ciò accade nella materia bancaria, nei procedimenti locatizi o nelle cause di crediti fondati su fatture per forniture di materiali e/o servizi.

Sarebbe indicato mantenere il regime previsto per l'opposizione invariato, rispetto a quello ad oggi vigente, ove la mancanza di prova scritta può portare al l'emissione di un provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto opposto, secondo la discrezionalità del Giudice, ai sensi dell'articolo 648 cpc. Peraltro appare immotivata la differenza rispetto al regime di opposizione previsto dall'art. 645 e ss. cpc, che prevede comunque un controllo giudiziario.

Si suggerisce poi di prevedere un procedimento più dettagliato per la concessione dell'esecutorietà dell'atto di ingiunzione, individuando un decreto o provvedimento del Tribunale a seguito di verifica o delibazione dell'atto sotto il profilo dei presupposti e requisiti.

Si propone di sostituire l'articolo 645-quinquies con altro il cui testo potrà essere speculare al 647cpc per la concessione dell'esecutorietà dell'atto in caso di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, da concedersi a seguito di istanza da depositare in uno ai documenti che hanno costituito il presupposto dell'emissione dell'atto di ingiunzione.

Altro articolo andrà previsto per il caso di concessione provvisoria dell'esecutorietà dell'atto in caso di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, secondo lo schema previsto dall'articolo 648 cpc.

Per la paventata modifica dell'articolo 653 cpc sorge qualche dubbio di compatibilità con il disposto dell'art. 96 c.p.c.. Invero è appena il caso di ricordare che il co. 1 di detto articolo prevede che è comunque necessaria una domanda espressa della parte che vi ha interesse e che già obbliga il giudice a una motivazione sul punto.

Piena condivisione con quanto disposto dal nuovo articolo 492-ter, con l'aggiunta che si potrebbe eliminare l'inciso "prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria" in quanto troppo esteso e generico (non riferendosi alle sole azioni esecutive) e perchè potrebbe risultare eccessivamente limitante per quel creditore che decida di azionare tale procedura dopo aver appurato l'incapienza di un primo procedimento esecutivo.

Roma, 22 marzo 2019

Il Presidente
Alberto Vermiglio